

# **AIDC LAB**

## **FOCUS**


### **DOCUMENTO N. 1/2025**

#### **AREA IRES REDDITO DI IMPRESA: TRACCIABILITA' DELLE SPESE E ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA**

**Redattori del documento**

**Dott.ssa Gloria Camurri**

**Dott. Luca Nobile**



## La questione problematica: rimborsi analitici e tracciabilità dei pagamenti

Con decorrenza dal primo gennaio 2025, il comma 3-bis dell'articolo 95<sup>1</sup> del TUIR prevede che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, siano deducibili, nei limiti previsti dalla normativa vigente, se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili<sup>2</sup>. L'interpretazione della nuova disposizione presenta delle difficoltà sia sotto il profilo concettuale sia sotto quello dell'applicazione pratica che si ritengono meritevoli di approfondimento.

### L'analisi

#### Rimborsi spese ai dipendenti.

Un primo aspetto fortemente distonico con i principi dell'ordinamento tributario è l'evidente effetto di doppia imposizione economica che la disposizione recata dall'art. 95, comma 3-bis, introduce in combinazione con il disposto dell'art. 51, comma 5 del TUIR, che specularmente prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea<sup>3</sup>, sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore dipendente a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili. Si precisa che si ritengono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, le spese relative alla sosta o parcheggio a cui continua ad essere applicato il trattamento previsto nella risposta ad istanza di consulenza giuridica fornita dall'Agenzia delle entrate n. 5 del 31 gennaio 2019<sup>4</sup>. D'altro canto, va opportunamente evidenziato che il nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili si applica alla generalità delle spese disciplinate dal comma 5 dell'articolo 51 del TUIR, quindi indifferentemente alle trasferte in Italia, dentro o fuori dal territorio comunale<sup>5</sup>, e all'estero.

Premessi questi necessari chiarimenti, dalla lettura delle due norme si deduce che, se il requisito di tracciabilità non è dimostrato, il datore di lavoro - da un lato - non potrà dedurre dal reddito d'impresa, né dal valore della produzione, il rimborso spese riconosciuto al dipendente - dall'altro -

<sup>1</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 81, lett. c), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal primo gennaio 2025; la disposizione si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come previsto dal successivo comma 82 dello stesso articolo della citata Legge n. 207/2024; le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, come stabilito dall'art. 1, comma 83, della stessa Legge n. 207/2024.

<sup>2</sup> Cfr. art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

<sup>3</sup> Il comma 3-bis dell'art. 95 del TUIR richiama espressamente la definizione contenuta nell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 di Autoservizi pubblici non di linea, ne consegue che la limitazione delle deducibilità non opera con riferimento ai costi sostenuti per fruire degli autoservizi pubblici di linea, quali, ad esempio, tram, metropolitana, e per i servizi di trasporto ferroviario o aereo.

<sup>4</sup> Il documento di prassi chiarisce: "...il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio: i) è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto; ii) rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico".

<sup>5</sup> La nuova formulazione del comma 5 dell'art. 51 del TUIR prevede, tra l'altro che "Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito".

che quest'ultimo sarà ugualmente assoggettato a tassazione per il corrispondente importo ricevuto. La scelta del legislatore della tassazione in capo ad entrambi i soggetti, datore di lavoro e dipendente, viene giustificata dall'intento dichiarato di voler perseguire un effetto incentivante alla riduzione dell'uso del contante in una logica di contrasto a fenomeni di evasione. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che la concreta applicazione della disposizione potrebbe presentare serie difficoltà con irrazionali effetti punitivi sul dipendente e sul datore di lavoro. Anche volendo tralasciare l'aggravio nella gestione amministrativa di spese per importi spesso bagatellari, ma potenzialmente frequenti, è evidente che si possono presentare numerose situazioni in cui l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili risulta oggettivamente impossibile. Si pensi alle imprese che, in ragione della loro attività, devono inviare in trasferta i propri dipendenti in Paesi in cui l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante non sia diffuso o neppure accettato. Peraltro, potrebbero presentarsi, persino in Paesi avanzati, situazioni contingenti in cui non sia possibile il ricorso a strumenti alternativi al contante. Tali circostanze pratiche possono essere poste in connessione con la finalità della norma, dichiarata dalla Relazione Illustrativa al provvedimento: l'obbligo di pagamento tracciato viene adottato come strumento per contrastare gli ampi fenomeni di evasione riscontrati in determinati settori economici. Risulta allora legittimo domandarsi se tale interesse non possa dirsi assente nel caso in cui il fornitore sia collocato in un Paese straniero e non in Italia, con la conseguenza di ritenere le spese sostenute all'estero non soggette al requisito della tracciabilità, considerando anche che nella legislazione straniera non è detto che esista il divieto di pagamento in contanti al fine di riconoscere la deducibilità della spesa sostenuta.

#### Rimborsi spese professionisti e collaboratori esterni.

L'estensione dell'onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti pone un ulteriore problema sotto il profilo logico sistematico. Infatti, le modifiche apportate al regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nella determinazione del reddito di lavoro autonomo comportano che, dal periodo d'imposta 2025, le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali, ai sensi del novellato art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR, e, dall'altro, non sono più deducibili, come previsto dall'art. 54-ter, comma 1, del TUIR, circostanza che le rende irrilevanti ai fini reddituali. Questo a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato e, ovviamente, salvo il caso di mancato rimborso da parte del cliente secondo le procedure indicate nei commi da 2 a 5 dell'articolo 54-ter. Appare evidente che, rispetto alla situazione dei rimborsi spese ai dipendenti dell'impresa, viene meno il comune interesse, del committente e del professionista, a garantire la tracciabilità dei relativi pagamenti. In questo modo, viene compromesso l'equilibrio delle due posizioni a tutto svantaggio del committente a cui potrebbe essere interdetta la deduzione dei costi sulla base della decisione della sua controparte in ordine alla scelta della modalità di pagamento delle spese.

#### Reddito d'impresa: deducibilità dei rimborsi analitici ai lavoratori autonomi.

Il comma 3-bis dell'art. 95 del TUIR, oltre ad introdurre gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, richiama i limiti di deducibilità giornalieri previsti dal precedente comma 3 per le spese di vitto e

alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale<sup>6</sup>, estendendone l'applicazione ai rimborsi analitici riconosciuti anche ai lavoratori autonomi. Tuttavia, se gli obblighi di tracciabilità sono sicuramente coerenti con il dichiarato obiettivo di contrastare fenomeni di evasione<sup>7</sup>, i limiti di deducibilità giornalieri non appaiono significativi a questo fine e comporterebbero solo un ingiustificato aggravio impositivo in capo alle imprese. Sarebbe auspicabile un ripensamento del legislatore sul punto, posto che la formulazione della norma non consente il superamento del problema in via interpretativa.

#### Gli adempimenti del sostituto d'imposta, decorrenza.

Il legislatore ha stabilito la decorrenza delle nuove disposizioni con riferimento alle varie categorie reddituali, reddito da lavoro dipendente, reddito da lavoro autonomo, reddito d'impresa. In particolare, l'applicazione della nuova disciplina è prevista a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Questo significa che per i soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si verifica un disallineamento tra adempimenti relativi alla determinazione dell'imponibile IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, e adempimenti del sostituto d'imposta. Peraltro, le modifiche alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente riguardano soggetti che determinano il reddito in relazione a periodi d'imposta che devono necessariamente coincidere con l'anno solare. Di conseguenza, il sostituto d'imposta, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di prelievo e versamento delle ritenute, dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR, anche nel caso in cui non sia ancora tenuto all'applicazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 95.

### **Le indicazioni operative**

#### Rimborsi spese dipendenti.


La corretta applicazione delle nuove disposizioni, nei casi in cui non sia possibile gestire diversamente le trasferte dei dipendenti<sup>8</sup>, richiede l'introduzione - da parte delle imprese - di specifiche procedure volte a raccogliere l'evidenza documentale del pagamento con mezzi tracciabili, ad esempio estratti dei conti bancari o delle carte di credito/debito utilizzati dai dipendenti, ricevute del pagamento elettronico, nonché gli scontrini fiscale o ricevute in cui compaia la dicitura "pagamento elettronico". Tuttavia, nelle situazioni in cui non sia materialmente possibile produrre la prova della tracciabilità del pagamento in applicazione del principio di

---

<sup>6</sup> Ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76 elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero.

<sup>7</sup> Nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 si legge: "La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sotto dichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute".

<sup>8</sup> Ad esempio, attraverso il sostenimento del costo direttamente da parte dell'impresa che potrebbe acquistare anticipatamente titoli di viaggio o prestazioni di vitto e alloggio pagandole mediante bonifici bancari, o fornendo ai dipendenti carte aziendali.



proporzionalità declinato dall'art. 10-ter dello Statuto del contribuente<sup>9</sup>, si dovrebbe ritenere ammissibile la deducibilità dei relativi costi, per l'impresa, e l'esclusione dal reddito imponibile del dipendente, ogniquale volta che gli oneri imposti risultino eccessivi rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere, cioè contrastare fenomeni di evasione realizzati da soggetti diversi dai diretti destinatari della norma<sup>10</sup>. Una simile situazione, come già accennato, si produce con riferimento ai pagamenti per prestazioni ricevute all'estero, in relazione alle quali non è ragionevolmente prevedibile alcun concreto effetto di deterrenza rispetto ad eventuali fenomeni di evasione che, peraltro, riguarderebbero una diversa giurisdizione. Sembra, inoltre, ragionevole che la norma non sia applicabile con riferimento ai pagamenti di importo inferiore o pari ai limiti indicati dall'art. 51, comma 5, del TUIR<sup>11</sup> con riferimento alle spese che, sebbene non documentabili, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente senza comprometterne la deducibilità dal reddito d'impresa del datore di lavoro. Ragioni di coerenza e di sistematicità dell'ordinamento, oltre all'applicazione del già ricordato principio di proporzionalità, dovrebbero, anche in questo caso suggerire la disapplicazione delle nuove disposizioni.

#### Rimborsi spese professionisti e collaboratori esterni.

In via preliminare si ritiene di dover definire quale sia l'ambito di applicazione della disposizione e cioè se il requisito di tracciabilità debba essere riferito ai pagamenti effettuati dall'impresa al professionista che richiede il rimborso o, piuttosto, se non si debba ritenere che il legislatore abbia voluto estendere, come pare più plausibile e come sembra evincersi dalla lettera della norma, anche a questa ulteriore ipotesi i limiti di deducibilità previsti per le trasferte dei dipendenti. Aderendo a questa seconda interpretazione, si pone il problema per l'impresa di come assicurarsi che i suoi collaboratori esterni eseguano un adempimento il cui mancato assolvimento non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, sempre fatta salva la fattispecie della deduzione in caso di mancato rimborso da parte del cliente. Posto che, anche per il professionista, il diritto al rimborso analitico è subordinato alla corretta ed esaustiva documentazione dei costi sostenuti, si ritiene che anche in questo caso valgano le considerazioni in termini di proporzionalità degli oneri del contribuente che si sono svolte con riferimento ai rimborsi spese dei dipendenti. In ogni caso, potrebbe essere consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluite nelle richieste di rimborso analitico. Dalla prospettiva del professionista, va rilevato che la nuova disciplina riguarda

---

<sup>9</sup> In particolare, l'art. 10-ter della legge n. 212/2000, prevede: *“Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”*. Il principio di proporzionalità trova una specifica disciplina nell'art. 5, paragrafi 3 e 4, del TUE.

<sup>10</sup> Non si può fare a meno di osservare che la coerenza delle nuove disposizioni con il principio costituzionale di capacità contributiva appare piuttosto dubbia: vengono assoggettati a tassazione, il dipendente e l'impresa, con riferimento al presupposto realizzato da un soggetto terzo, il prestatore del servizio che ha ricevuto il pagamento in contanti.

<sup>11</sup> La disposizione prevede che *“...non concorrono a formare il reddito ... i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (ndr. 15,49 euro), elevate a lire 50.000 (ndr. 25,82 euro) per le trasferte all'estero”*.

solo le imposte sui redditi mentre non ha impatto sull'IVA che continuerà ad essere applicata sia ai rimborsi analitici sia a quelli forfetari, restando esclusi dal computo dell'imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 le somme ricevute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate. I rimborsi che sono inclusi nel volume d'affari sono rilevanti ai fini del computo del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza del professionista.

*Gli adempimenti del sostituto d'imposta: la decorrenza.*

In via preliminare, si rileva che l'irrilevanza reddituale dei rimborsi analitici in capo ai lavoratori autonomi comporta anche il venir meno dei corrispondenti obblighi di applicazione da parte del committente delle ritenute sugli importi corrisposti. Dall'analisi delle modifiche normative, non sembra potersi dubitare che, per i redditi disciplinati dall'art. 51 del TUIR, dal primo gennaio 2025, tutti i rimborsi delle spese il cui pagamento non sia stato effettuato con mezzi tracciabili diventano reddito in capo al dipendente. Parallelamente, quindi, sorge un obbligo per il datore di lavoro di operare e riversare le relative ritenute e, considerato che gli obblighi e gli adempimenti del sostituto d'imposta seguono scadenze diverse da quelle relative alla determinazione e versamento del reddito d'impresa, e sono sempre regolati in base all'anno solare, ne consegue che anche il datore di lavoro il cui periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 non sia ancora terminato, dovrà necessariamente rendere imponibile in capo al proprio dipendente le somme erogate a titolo di rimborso spese anche nel caso in cui non sia ancora tenuto ad applicare le disposizioni recate dal novellato art. 95 del TUIR. D'altra parte, immaginare che per il datore di lavoro con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare anche gli obblighi di sostituto d'imposta inizino a decorrere da quando sarà obbligato all'applicazione delle disposizioni relative alla determinazione del suo reddito d'impresa non sembra possibile. In primo luogo, il legislatore non ha previsto alcuna deroga con riferimento agli obblighi del sostituto d'imposta e già questo basterebbe a suggerire che tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla durata del loro periodo d'imposta, siano tenuti ad adempierli nei tempi e nei modi ordinari. Inoltre, l'opposta soluzione produrrebbe un effetto distonico nell'ordinamento tanto grave da rendere probabilmente la norma suscettibile di censura per incostituzionalità. Infatti, si produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, a parità di condizioni, tra il lavoratore dipendente il cui datore di lavoro, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicherebbe dal primo gennaio 2025 le nuove disposizioni, quindi, includendo nel suo reddito il rimborso spese e applicando le relative ritenute, e il lavoratore dipendente il cui datore di lavoro fosse invece autorizzato a posticipare l'applicazione degli obblighi di sostituto d'imposta per farne coincidere la decorrenza con il momento di applicazione dell'art. 95 del TUIR, e che, quindi, continuerebbe ad erogare i rimborsi anche di spese pagate con strumenti non tracciabili, senza includerli nel reddito imponibile e sottraendoli alla tassazione. Anche con riferimento all'entrata in vigore dal 2025 delle nuove disposizioni sul reddito di lavoro autonomo, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito agli obblighi del sostituto d'imposta. In particolare, appare ragionevole che le richieste di rimborso fatturate dal primo gennaio 2025, ma relative a spese sostenute e dedotte dal professionista nell'anno precedente, debbano essere incluse nel reddito imponibile del periodo d'imposta 2025 e assoggettate a ritenuta all'atto del pagamento da parte del committente.

*Tracciabilità degli strumenti di pagamento: indicazioni della prassi amministrativa.*

Sotto il profilo pratico, per l'applicazione delle nuove disposizioni sorge la necessità di individuare con chiarezza i mezzi di pagamento tracciabili. La circolare del 25/06/2021, n. 7 dell'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli strumenti di pagamento che secondo l'Amministrazione finanziaria soddisfano il criterio di tracciabilità. Le indicazioni, seppure rese con riferimento alla detraibilità degli oneri previsti dall'art. 15 del TUIR si ritiene possano essere estese<sup>12</sup> ad altre disposizioni normative che richiedano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento.


In particolare, la circolare richiama:

- versamento bancario o postale;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- pagamenti effettuati tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via *smartphone*.

Quanto ai mezzi di prova, la circolare ammette, oltre all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, la prova cartacea della transazione tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, o, in ultimo, anche l'estratto conto da cui si possa desumere la prova del sistema di pagamento "tracciabile".

---

<sup>12</sup> Le indicazioni sono state fornite in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 679 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede: *"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.



## LE AREE E I REFERENTI DI AIDC LAB

Ires Irap Reddito di impresa	Gloria Camurri Luca Nobile Giuseppe Tinè
Irpef Adempimenti Agevolazioni	Alessandra Ballarino Marco Iannace Giovanni Valcarenghi
IVA	Giorgio Confente Nadia Gentina
Bilancio e contabilità	Giorgio Venturini
Governance e controllo societario	Daniele Bernardi Gaspere Insaudo
Fiscalità internazionale	Gianni Bitetti
Enti non profit e terzo settore	Maria Luisa Calini Massimiliano Sironi
Normativa ed adempimenti anti riciclaggio	Andrea Bignami
Crisi di impresa e procedure concorsuali	Fabrizio Garofoli
Accertamento e contenzioso	Duilio Liburdi Angelo Voza
Penale tributario	Angela Monti